

Atto del Dirigente

DETERMINAZIONE n° 131 del 9 dicembre 2014

Proposta:

DAT/2014/131

Struttura proponente:

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

OGGETTO:

Procedura in economia per l'affidamento del servizio di predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di Ambito del Servizio Idrico Integrato della provincia di Rimini e di supporto tecnico ed economico - finanziario alla procedura di affidamento del servizio stesso.


Luogo di adozione:

BOLOGNA data sottoscrizione: 9 dicembre 2014

data esecutività: 9 dicembre 2014

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



IL DIRETTORE

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l'Agencia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agencia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

preso atto che:

- con delibere 18/2001 e 19/2001, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SPA e SIS SPA e con delibere 25 e 26 del 14 marzo 2002 sono state stipulate le relative convenzioni di prima attivazione, della durata di anni 10;
- successivamente alla stipula delle stesse, le società AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. sono confluite in HERA S.p.A e con proprie deliberazioni n°2/2002 (per AMIR) e n°3/2003 (per SIS) l'Agencia ha preso atto del subentro di HERA nelle due convenzioni stipulate con i precedenti gestori;
- con delibere del consiglio di amministrazione nn. 8 e 9 del 14.03.2005 l'ex ATO Rimini ha proceduto all'adeguamento delle Convenzioni con AMIR e SIS per regolare i rapporti fra l'Agencia di ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore unico del SII HERA SpA;

rilevato che:

- a seguito referendum popolare, con l'approvazione della Legge n.117 del 3 agosto 2009 (entrata in vigore il 15 agosto 2009) i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono stati aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini,
- con propria delibera n. 33 del 28.10.2010 l'Agencia di Ambito di Rimini ha deliberato l'adesione dei Comuni medesimi alla propria forma convenzionale;
- con delibere nn. 5 e 6 del 1.04.2011 la disciolta Agencia di Ambito di Rimini ha preso atto del Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Pesaro, cui partecipavano i Comuni dell'alta Val Marecchia, e delle Convenzioni in essere con Megas SpA, poi MarcheMultiservizi, per Casteldelci, Pennabilli, Sant'Agata e Talamello, e con HERA SpA per Novafeltria e San Leo, rimandando a successivo atto la volturazione;
- che con delibera n. 29/2011 AATO Rimini ha preso atto della cessione del ramo d'azienda fra Marchemultiservizi ed HERA SPA, con assunzione di quest'ultima della gestione del Servizio Idrico anche nei comuni dell'Alta Val Marecchia, ad eccezione del comune di Maiolo gestito in economia;

rilevato pertanto che:

- risulta ad oggi scaduta la convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato stipulata nel territorio provinciale di Rimini tra la soppressa forma di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008, ex Autorità d'Ambito di Rimini (AATO9) ed HERA SPA;
- il servizio in parola è svolto in regime di *prorogatio* in quanto la convenzione prevede (art 3) che alla scadenza, il Gestore uscente, nel rispetto dei contenuti delle specifiche convenzioni di servizio sottoscritte, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, resta comunque obbligato a proseguire la gestione fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

evidenziato inoltre che il Piano di Ambito è lo strumento attraverso il quale l'Agenzia espleta le proprie funzioni di pianificazione e regolazione del servizio, essendo lo stesso composto da una sezione tecnica (attività ricognizione delle opere, di individuazione delle criticità e degli interventi da porre in essere) e da una conseguente sezione economico-finanziaria contenente lo sviluppo del costo del servizio e della tariffa per l'intera durata dell'affidamento;

dato atto che, al fine di avviare le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, è prioritariamente necessario procedere all'elaborazione del Piano di Ambito del territorio oggetto dell'affidamento nel rispetto della normativa vigente in materia;

richiamata la determinazione n 14 del 24 aprile 2013 con cui l'Agenzia ha affidato l'incarico per l'elaborazione della parte tecnica del Piano di Ambito del servizio idrico integrato del territorio provinciale di Rimini;

richiamata le deliberazioni del CLRN 5/2013 del 25 luglio di individuazione quale perimetro di affidamento del Servizio Idrico Integrato l'intero territorio della provincia di Rimini, eccetto il Comune di Maiolo attualmente gestito in economia;

considerato che l'Agenzia intende individuare un soggetto terzo cui affidare:

- la predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di Ambito del Servizio Idrico Integrato del territorio provinciale di Rimini a completamento del Piano d'Ambito;
- il servizio di supporto economico-finanziario nelle procedure di affidamento del servizio medesimo;

precisato che la prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività:

FASE 1: ELABORAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI AMBITO

Predisposizione della parte economica – finanziaria del Piano di Ambito per il bacino di gestione della provincia di Rimini, predisposizione della documentazione di cui ai punti C, D dell'art.149 del D.lgs 152/2006, in particolare:

- a) predisposizione del modello organizzativo per la gestione del servizio, tenuto anche conto dei successivi punti b) c) d) finalizzato alla stima dei costi del servizio per l'intera durata del periodo di affidamento;

- b) assistenza nell'individuazione del personale soggetto al passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto;
- c) individuazione dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento:
 - Impianti e altre dotazioni patrimoniali (quali a titolo esemplificativo: reti, impianti ecc);
 - Mezzi, strumentazioni ed attrezzature;
 - Centri logistici di struttura ed altre dotazioni patrimoniali;
- d) valutazione dei beni strumentali al servizio, oggetto di trasferimento con determinazione dell'eventuale valore di indennizzo al gestore uscente o in alternativa, alla determinazione al gestore uscente del "costo d'uso" degli impianti;
- e) predisposizione del piano economico-finanziario coerente con il modello organizzativo di cui al punto a) e con la normativa AEEG in materia tariffaria.

FASE 2: SUPPORTO TECNICO ED ECONOMICO-FINANZIARIO NELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

2.1 Elaborazione documenti preliminari

- 1. redazione dei contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e/o gestione dei beni di cui ai punti 1 e 2 (col gestore e con le società patrimoniali);
- 2. elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa, di:
 - a. Capitolato speciale d'appalto;
 - b. Verifica degli importi a base di gara;
 - c. Criteri di valutazione;
 - d. Piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
 - e. Assistenza alla redazione del contratto di servizio per quanto di competenza;
 - f. Clausole fideiussorie.

2.2 Procedure propedeutiche all'affidamento

- 3. assistenza nell'allestimento della Data Room:
 - a. assistenza all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alle procedure di affidamento;
 - b. assistenza nella preparazione della documentazione per la data-room;
- 4. supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro.

considerato altresì che il costo complessivo dei servizi soggetto a ribasso può essere quantificato in € 100.000,00 oltre a IVA ed eventuali oneri di legge così suddiviso:

Tale importo è composto da:

- € 50.000 per le prestazioni di cui alla sopra descritta fase 1, riportate nell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto allegato;
- € 50.000 per le prestazioni di cui alla sopra descritta fase 2, riportate nell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto allegato;

precisato che:

- non vi sono convenzioni / accordi quadro CONSIP o Intercent-ER attive in relazione alla fornitura o al servizio da acquisire, e lo stesso non risulta disponibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP né sul mercato elettronico di Intercent-ER;
- l'acquisizione del servizio, risultando inferiore alla soglia comunitaria, avverrà in economia ai sensi dell'art 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 e Allegato A let z) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 32 del 28 aprile 2014 e si procederà pertanto con "cottomo fiduciario" previa procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 tra i professionisti individuati a seguito di specifico avviso di indagine di mercato;
- trattandosi di procedura in economia, in virtù di quanto previsto dall'art 125 comma 11 del Dlgs 163/2006 trovano applicazione i principi del Codice dei contratti e non tutte le disposizioni; in particolare nel presente affidamento non si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - ✓ art 48 comma 1 Dlgs 163/2006 (sorteggio del 10% delle offerte per verifica requisiti speciali in corso di gara)
 - ✓ art 86 comma 2 con riferimento all'automatismo dell'individuazione dell'anomalia. Con riferimento al principio di verifica della congruità dell'offerta vincitrice la stazione appaltante, ai sensi dell'art 86 comma 3 del Dlgs 163/2006, si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
- che sarà nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art 84 del Dlgs 163/2006;
- che trattandosi di servizi di natura intellettuale da svolgersi prevalentemente presso sedi diverse da quelle dell'Agenzia, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non si ritiene che debba essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.);

richiamato l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente determinazione;

ritenuto opportuno avviare il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto di servizi qui sopra descritto impostato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità come dettato dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione;

ritenuto procedere con un indagine di mercato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia dell'Agenzia, finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura in economia così come dettagliata nel capitolato speciale d'appalto che in allegato formano parte integrante della presente determinazione;

ritenuto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 272 del D.Lgs. 163/2006, nominato ai sensi della Legge 241/1990, è l'ing. Marco Grana Castagnetti, responsabile dell'Area Servizio Idrico Integrato;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

visto il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 30 dicembre 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

DETERMINA


1. di attivare la procedura in economia, ai sensi dell'art 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 e Allegato A let z) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 32 del 28 aprile 2014, tesa all'affidamento del servizio di predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di ambito del territorio provinciale di Rimini e di supporto economico-finanziario nelle procedure di affidamento del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di Rimini e di stabilire che l'affidamento avverrà con "cottimo fiduciario" previa procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 tra i professionisti individuati a seguito di specifico avviso di indagine di mercato;
2. di approvare il capitolato speciale d'appalto e l'avviso pubblico per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura in economia, allegati parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 272 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi della Legge 241/1990, l'ing. Marco Grana Castagnetti, responsabile dell'Area Servizio Idrico Integrato;
4. di dare atto che la spesa soggetta a ribasso pari a € 100.000,00 oltre ad IVA per € 22.000,00 per un totale di 122.000,00 sarà impegnata all'intervento 1 07 02 03

“Prestazioni di servizi”, cap. 103072/00 Prestazioni di servizi a supporto dell’Agenzia del bilancio di previsione 2015 che recherà la necessaria disponibilità;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA FINANZIARIA
DELLA PIANIFICAZIONE DI AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
E DI SUPPORTO ECONOMICO - FINANZIARIO
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STESSO.**

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in € 100.000,00 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

Tale importo è composto da:

- € 50.000 per le prestazioni meglio descritte dal successivo art. 4 – fase 1 relativamente alla predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di ambito del territorio provinciale di Rimini;
- € 50.000 per le prestazioni meglio descritte dal successivo art. 4 – fase 2 relativamente alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di Rimini;

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di ambito del territorio provinciale di Rimini e di supporto economico-finanziario all'Agenzia nelle attività operative finalizzate all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Rimini e/o eventuali sub-bacini afferenti allo stesso territorio provinciale.

Di seguito si riporta in modo indicativo l'articolazione delle attività previste, suddivise per fase di lavoro:

FASE 1: ELABORAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI AMBITO

Predisposizione della parte economica – finanziaria del Piano di Ambito per il bacino di gestione della provincia di Rimini, predisposizione della documentazione di cui ai punti C, D dell'art.149 del D.lgs 152/2006, in particolare:

- a) predisposizione del modello organizzativo per la gestione del servizio, tenuto anche conto dei successivi punti b) c) d) finalizzato alla stima dei costi del servizio per l'intera durata del periodo di affidamento;
- b) assistenza nell'individuazione del personale soggetto al passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto;

- c) individuazione dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento:
 - Impianti e altre dotazioni patrimoniali (quali a titolo esemplificativo: reti, impianti ecc);
 - Mezzi, strumentazioni ed attrezzature;
 - Centri logistici di struttura ed altre dotazioni patrimoniali;
- d) valutazione dei beni strumentali al servizio, oggetto di trasferimento con determinazione dell'eventuale valore di indennizzo al gestore uscente o in alternativa, alla determinazione al gestore uscente del "costo d'uso" degli impianti;
- e) predisposizione del piano economico-finanziario coerente con il modello organizzativo di cui al punto a) e con la normativa AEEG in materia tariffaria.

FASE 2: SUPPORTO TECNICO ED ECONOMICO-FINANZIARIO NELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

2.1 Elaborazione documenti preliminari

- 1. redazione dei contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e/o gestione dei beni di cui ai punti 1 e 2 (col gestore e con le società patrimoniali);
- 2. elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa, di:
 - b. Capitolato speciale d'appalto;
 - c. Verifica degli importi a base di gara;
 - d. Criteri di valutazione;
 - e. Piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
 - f. Assistenza alla redazione del contratto di servizio per quanto di competenza;
 - g. Clausole fideiussorie.

2.2 Procedure propedeutiche all'affidamento

- 3. assistenza nell'allestimento della Data Room:
 - a. assistenza all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alle procedure di affidamento;
 - b. assistenza nella preparazione della documentazione per la data-room;
- 4. supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro.

Al termine della redazione dei documenti di cui alla Fase 2.1, l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione generale di sintesi con allegati, in forma tabellare, i principali risultati utilizzando i criteri preventivamente convenuti con ATERSIR. In particolare, il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) dovrà avere piena aderenza con quanto richiesto nel Piano di Ambito seguendo in modo puntuale i contenuti dello stesso.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo Art. 5.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. A seguito dell'aggiudicazione del presente appalto, l'Agenzia procederà a redigere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'Art. 304 del DPR 207/2010. Le tempistiche di cui al successivo pt. 3 si intendono a decorrere dalla data del verbale di avvio.
2. L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 304 del DPR 207/2010 e la durata è stimata in sette mesi complessivi, benché legata comunque ai tempi di espletamento delle procedure di affidamento al nuovo affidatario del servizio.
3. L'appalto dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:
 - a) FASE 1, le attività dovranno essere terminate entro 100 giorni dall'avvio della prestazione con la predisposizione del Piano Economico Finanziario comprensivo della valutazione dei beni strumentali al servizio e del personale oggetto di trasferimento nonché del valore di indennizzo;
 - b) FASE 2.1, attività 1.2: entro 150 giorni dall'avvio della prestazione (verbale di cui all'art. 304 del DPR 207/2010) dovrà essere predisposta la documentazione prevista da sottoporre, previa verifica positiva della Direzione di ATERSIR, all'approvazione del Consiglio d'Ambito, dopo consultazione con il Consiglio Locale interessato.
 - c) FASE 2.2: le attività inerenti la Fase 2.2 saranno subordinate all'approvazione dei documenti utili all'affidamento da parte dell'Agenzia e delle scelte in merito ai futuri affidamenti. La stazione appaltante stima in sette mesi il tempo necessario a vedere ultimata la Fase 2.2.
4. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
5. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione (*o il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010*).

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad

- esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 10. Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante copia cartacea più su supporto magnetico in formato editabile.
 11. Il soggetto affidatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante, la presenza di suo personale presso gli uffici di ATERSIR per 250 ore da assicurare entro la conclusione dei termini contrattuali.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ATERSIR.

3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto nei limiti espressi nel medesimo Articolo, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ATERSIR il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ATERSIR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ATERSIR pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 8 bis- DUVRI

1. Oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici del Fornitore o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
2. In virtù di quanto previsto al comma 11 del precedente art. 6 (presenza di personale del Fornitore presso le sedi ATERSIR) viene allegato al contratto un DUVRI pur non emergendo la necessità di costi per il superamento delle interferenze in quanto si tratta comunque di attività di natura intellettuale presso gli uffici; in sede di sottoscrizione del DUVRI saranno fornite le informazioni relative ai luoghi di permanenza del personale dedicato da Fornitore.
3. Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo della fornitura.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ATERSIR contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta

nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. ATERSIR potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Il CIG del presente appalto è _____

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- la prima quota, pari al 25% dell'importo complessivo, verrà erogata a conclusione delle attività di cui alle lettere a) - d) della fase 1;
- la seconda quota, pari al 25% dell'importo complessivo verrà erogata a conclusione della fase 1;
- la terza quota, pari al 25% dell'importo complessivo verrà erogata a conclusione delle attività di cui ai punti 1, 2 della fase 2 del precedente art. 4;
- l'ultima quota, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività di cui alla fase 2 del precedente art 4 e comunque al termine delle procedure di affidamento del servizio.

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG
- essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna, Partita IVA e C.F.: 91342750378;
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Ravenna e Parma e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori economici che parteciperanno alla procedura di ricerca del nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore ambiente/servizi ambientali.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione

essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Atersir / sezione amministrazione trasparente
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 21 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 22 – Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il dr. Ing. Marco Grana Castagnetti responsabile del Servizio Idrico dell'Agenzia.

Art. 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura in economia per l'affidamento del servizio per la predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di Ambito del Servizio Idrico Integrato della provincia di Rimini e per il supporto tecnico ed economico - finanziario alla procedura di affidamento del servizio stesso.

In pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dal 11/12/2014 al 22/12/2014

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI:

Ore 12:00 del 22/12/2014

PREMESSA

Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 131 del 9 dicembre 2014, rende noto che intende procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante procedura in economia e successivo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 ed art. 14 del Regolamento interno dei contratti dell'Agenzia, sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 i cui elementi di valutazione saranno individuati in sede di lettera di invito.

L'importo a base di gara è pari ad Euro 100.000,00 (oltre ad IVA di legge).

Le prestazioni di cui all'oggetto dovranno essere completate entro sette mesi dalla data di affidamento dell'appalto.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni consistono nella predisposizione della parte economica finanziaria del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato del territorio provinciale di Rimini e nel supporto economico-finanziario nelle attività relative alle procedure di affidamento del servizio medesimo. Sinteticamente, esse sono riferite, rispettivamente, alla predisposizione della documentazione di cui ai punti C, D dell'art.149 del D.lgs 152/2006, tenuto conto anche della metodologia tariffaria vigente, all'individuazione e valutazione economica dei beni strumentali al servizio, oggetto di eventuale trasferimento, all'elaborazione di tutta la documentazione necessaria e al supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi di gara fino alla sottoscrizione del contratto di servizio.

REQUISITI RICHIESTI

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale dovranno essere in possesso, al momento della richiesta di invito, dei requisiti di seguito esplicitati:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
2. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all'oggetto della gara. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
3. aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, servizi di advising tecnico ed economico-finanziario ed in generale di assistenza in ambito economico - tecnico ad Enti d'ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi pubblici locali regolati e/o pianificazione economico-finanziaria o tariffaria

attinente a servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno 300.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (da costituire o costituiti), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso;

4. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari un volume di affari, conseguito a fronte di servizi di consulenza in ambito di appalti di servizi relativi al Servizio Idrico Integrato o di pianificazione economico-finanziaria o tariffaria attinente a servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta, complessivamente non inferiore ad € 150.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

Non si procederà ad affidamento dell'incarico in oggetto qualora l'affidatario si trovi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, riscontrabile dall'aver svolto negli ultimi 12 mesi incarichi e/o servizi nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio idrico integrato nel territorio di Rimini. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/professionisti che si candideranno come nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore ambiente/servizi ambientali.

La Stazione appaltante potrà attivare le **verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del ricevimento delle richieste di invito.**

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, non costituisce obbligo per l'Amministrazione a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato.

MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA

Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante compilazione del "Modulo 1 - Richiesta di Invito", allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le **ore 12:00 del 22/12/2014 esclusivamente con una delle seguenti modalità:**

- 1) **tramite busta** contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo:
Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti
V.le Aldo Moro n. 64 -40127 Bologna BO

per la consegna della busta contenente il "Modulo 1 - Richiesta di Invito" sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00. alle ore 16.00;

- 2) **tramite p.e.c.** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it.

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo apposto dall'Agenzia ovvero di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.

Il recapito tempestivo della busta o della p.e.c. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

In merito all'eventuale successiva procedura negoziata si precisa che saranno invitati tutti gli operatori che abbiano fatto richiesta di invito nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante ed in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali.

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il Responsabile del Procedimento ing. Marco Grana Castagnetti: marco.grana@afersir.emr.it, 051 6373426 / 3435.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

Allegato:
Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO

MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO

Ad ATERSIR
V.le Aldo Moro n. 64
40127 Bologna (BO)

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura in economia per l'affidamento del servizio per la predisposizione della parte economica finanziaria del piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato della provincia di Rimini e per il supporto tecnico ed economico - finanziario alla procedura di affidamento del servizio stesso.

Il sottoscritto

C.F. _____ P.IVA _____

nato il _____ a _____

in qualità di _____

Dell'Impresa/Ditta/Società _____

Con sede _____
in _____ Via _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d'invito)

in riferimento all'avviso di cui all'oggetto

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come:
(croce la opzione pertinente)

- Impresa singola
- Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
- Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti)

- Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo)
- Altro (indicare la tipologia): _____

DICHIARA

- di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 38 del Codice Contratti;
- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di _____ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta:

.....

N. e data iscrizione alla CCIAA:

.....

Forma giuridica:

.....

Oggetto sociale:

.....

- di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell'Avviso di indagine di mercato ;

LUOGO e DATA

TIMBRO E FIRMA

.....

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.